

R.G. n. 12110/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA**

Il tribunale, in composizione collegiale in persona dei signori magistrati:

dott. Raffaele Del Porto                    presidente  
dott. Carlo Bianchetti                    giudice  
dott. Davide Scaffidi                    giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **12110/2021** promossa da:

**B** ■■■ ■■ **S** ■■■ **S.R.L.**

con l'avv. ■■■■■

ATTRICE

contro

**A** ■■■■■ **S.R.L.**

con l'avv. ■■■■■;

**P** ■■■■■ **G** ■■■■■ **S.R.L.**

con l'avv. ■■■■■;

**A** ■■■■■ **L** ■■■■■

con l'avv. ■■■■■

CONVENUTI



**Oggetto:** aumento di capitale s.r.l.

**Conclusioni:**

Per l'attrice:

In via principale:

Per tutti i motivi dedotti nel presente atto e previe tutte le declaratorie del caso:

Accertarsi l'intervenuta sottoscrizione da parte dell'odierna attrice B■■■ ■ S■■■ srl dell'aumento di capitale sociale della società A■■■ srl nel termine previsto dalla delibera dell'assemblea dei soci di A■■■ srl del 27.7.2021.

Assegnarsi termine al socio B■■■ ■ S■■■ srl per effettuare il versamento a favore di A■■■ srl della somma di €32.000,00 pari alla quota di aumento di capitale sociale spettante a B■■■ ■ S■■■ srl (versamento che comunque si è offerto formalmente con l'atto di citazione).

Dichiararsi, quindi, illegittime ed inefficaci le sottoscrizioni da parte dei soci P■■■ G■■■ srl e L■■■ A■■■ delle quote di capitale sociale ritenute inoptate da parte di B■■■ ■ S■■■ srl.

In ogni caso accertarsi e dichiararsi il mancato versamento da parte del socio P■■■ G■■■ srl della somma di €36.000,00 pari alla quota di aumento di capitale sociale di A■■■ srl di competenza del medesimo socio P■■■ G■■■ srl.

In ogni caso accertarsi e dichiararsi la mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte del socio L■■■ A■■■ e accertarsi e dichiararsi la mancata sottoscrizione da parte del socio L■■■ A■■■ anche della quota di capitale sociale inoptato essendo entrambe le dichiarazioni di sottoscrizione rilasciate da soggetto (D■■■ T■■■ di L■■■ A■■■) che non risulta essere socio di A■■■ srl.

Disporre la trascrizione dell'emananda sentenza presso il competente Registro Imprese di Brescia.

Spese rifuse.

In via istruttoria, ci si riporta al contenuto delle memorie ex art. 183 comma VI cpc.

Per la convenuta A■■■ s.r.l.:

Respingersi le domande attoree; spese rifuse.

In via istruttoria ci si riporta al contenuto delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.

Per la convenuta P■■■ G■■■ s.r.l.:

Voglia il Tribunale

Nel merito

In via principale: respingere le domande attoree per i motivi esposti in narrativa;

In ogni caso spese rifuse.

In via istruttoria ci si riporta al contenuto delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.



Per il convenuto L. ■■■ A. ■■■:

Voglia il Tribunale,

Nel merito in via principale: respingere tutte le domande attoree per i motivi esposti in narrativa;

In ogni caso Con vittoria delle spese e compensi di lite.

In via istruttoria ci si riporta al contenuto delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.

### FATTO E PROCESSO

B. ■■■ S. ■■■ S.r.l. è socia di A. ■■■ S.r.l., unitamente a P. ■■■ G. ■■■ S.r.l. e ad A. ■■■ L. ■■■.

Il capitale sociale, originariamente pari a € 10.000,00, era così composto: 32% di proprietà di B. ■■■ S. ■■■ S.r.l.; 36% di proprietà di P. ■■■ G. ■■■ S.r.l.; 32% di proprietà di A. ■■■ L. ■■■.

In data 27.7.2021 l'assemblea dei soci – assente B. ■■■ S. ■■■ S.r.l. - ha deliberato un aumento del capitale sociale di € 100.000,00 (da € 10.000,00 a € 110.000,00), da liberare mediante conferimento in denaro, con emissione di nuove partecipazioni senza sovrapprezzo. Le partecipazioni sono state offerte in opzione ai soci in proporzione alle rispettive quote. Il diritto di opzione doveva essere esercitato entro il termine di 30 giorni dal deposito della delibera presso il registro delle imprese, avvenuta il 2.8.2021, e dunque entro il termine dell'1.9.2021. Entro i successivi 15 giorni, e dunque entro il 16.9.2021, i soci avrebbero potuto sottoscrivere le quote eventualmente rimaste inoptate, a condizione di averne fatta previa richiesta, al momento dell'esercizio del diritto di opzione.

B. ■■■ S. ■■■ S.r.l. ha dedotto di aver manifestato correttamente e tempestivamente - tramite messaggio whatsapp inviato il 26.8.2021 dal socio M. ■■■ R. ■■■ all'amministratore di A. ■■■ S.r.l. - la propria volontà di sottoscrivere l'aumento di capitale sociale e di aver contestualmente predisposto il bonifico per la liberazione del capitale sottoscritto (€ 32.000,00). In replica a quel messaggio, l'amministratore di A. ■■■ S.r.l., P. ■■■ G. ■■■, ha affermato che il pagamento doveva avvenire mediante assegno circolare; lo stesso si è poi rifiutato di ricevere l'assegno proveniente da B. ■■■ S. ■■■ S.r.l. in data 2.9.2024, dal momento che, secondo l'amministratore, la volontà di sottoscrivere l'aumento e la consegna dell'assegno sarebbero pervenute oltre il termine ultimo indicato in delibera (ossia dopo l'1.9.2024).

Sul presupposto che la quota spettante a B. ■■■ S. ■■■ S.r.l. fosse rimasta inoptata, l'amministratore di A. ■■■ S.r.l. l'ha offerta ai soci P. ■■■ G. ■■■ S.r.l. e A. ■■■ L. ■■■, che hanno proporzionalmente sottoscritto l'ulteriore partecipazione.

All'esito, il capitale sociale di A. ■■■ S.r.l. è risultato così composto: € 56.540,80 di proprietà di P. ■■■ G. ■■■ S.r.l.; 50.259,20 di proprietà di A. ■■■ L. ■■■; € 3.200,00 di proprietà di A. ■■■ S.r.l.

Ritenendo indebita l'esclusione, di fatto, dalla sottoscrizione dell'aumento e dolendosi della diluizione della sua partecipazione (dal 32% al 2,9%), l'attrice ha chiesto nei confronti della società e dei soci: 1) l'accertamento dell'avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale nel termine previsto dalla delibera



assembleare e l'assegnazione di un termine per la liberazione; 2) l'accertamento della illegittimità o inefficacia della sottoscrizione, ad opera dei rimanenti soci, dell'aumento di capitale per la quota, di sua pertinenza, ritenuta erroneamente inoptata; 3) l'accertamento dell'inefficacia della sottoscrizione di aumento da parte di A■■■■ L■■■■, perché la volontà è stata manifestata da A■■■■ L■■■■ quale imprenditore individuale esercitante attività con ditta D■■■■ T■■■■, e non dal socio; 4) l'accertamento della mancata liberazione del capitale sottoscritto da P■■■■ G■■■■ S.r.l., dal momento che la liberazione è avvenuta mediante assegno proveniente da un terzo, P■■■■ G■■■■ (amministratore di P■■■■ G■■■■ S.r.l., oltre che di A■■■■ S.r.l.).

A sostegno delle sua pretese, l'attrice ha dedotto che: a) la volontà negoziale è stata manifestata via whatsapp dal socio dell'odierna attrice, B■■■■ ■■■ S■■■■ S.r.l., M■■■■ R■■■■; b) quand'anche quest'ultimo fosse considerato soggetto incapace di rappresentare l'ente, dovrebbe ritenersi operante l'istituto della ratifica, ravvisabile nella predisposizione di bonifico per l'esecuzione o nella (tentata) consegna di assegno all'amministratore di A■■■■ S.r.l. per la liberazione del capitale; c) nel caso in cui non fosse ricavabile, dalle circostanze dedotte, l'esistenza di un negozio di sottoscrizione del capitale, dovrebbe comunque tenersi conto della volontà di sottoscrizione già manifestata da B■■■■ ■■■ S■■■■ S.r.l. in data anteriore alla delibera di aumento, e più precisamente nel corso di una riunione tenutasi tra soci nell'aprile 2021.

I convenuti hanno chiesto il rigetto delle pretese avversarie.

La causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti nonché mediante prove orali.

\*\*\*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree non trovano accoglimento.

#### Sulla sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di B■■■■ ■■■ S■■■■ S.r.l.

Come noto, l'aumento del capitale sociale si realizza in forza di un contratto avente natura consensuale, quantomeno secondo l'impostazione maggiormente condivisa in dottrina e in giurisprudenza (ex multis Cass. civ., Sez. I, 26/01/1996, n. 611), derivante dalle convergenti manifestazioni di volontà della società e dei sottoscrittori. La sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, quindi, si configura quale adesione da parte del socio (o, se previsto, da parte del terzo), per la quota di propria spettanza, alla decisione - assunta dall'assemblea o dall'organo gestorio - di aumentare il capitale sociale alle condizioni e nei termini stabiliti dalla decisione medesima. Tale adesione costituisce per l'appunto accettazione della proposta irrevocabile (la decisione societaria), secondo lo schema dell'opzione di cui all'art. 1331 c.c.

Quanto alle modalità della sottoscrizione, l'ordinamento non prescrive l'adozione di formalità particolari, essendo soltanto richiesto, ai fini della sussistenza del negozio, che ricorra una manifestazione di volontà inequivoca del socio (o del terzo) di sottoscrivere le partecipazioni. In questa prospettiva, la liberazione del



capitale mediante versamento può integrare un comportamento concludente idoneo a rivelare l'esistenza di una volontà inequivoca di sottoscrizione. Pur rimettendo la definizione dei termini e delle modalità di esercizio del diritto all'autonomia privata e in particolare al contenuto della decisione, l'ordinamento stabilisce all'art. 2481 bis, comma 2 c.c., che il termine minimo – inderogabile - per l'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci non possa essere inferiore a trenta giorni.

Nella presente vicenda, nel termine indicato dalla delibera, non inferiore a quello minimo indicato dalla norma citata: a) non è intervenuta una manifestazione, da parte della socia, di una chiara volontà di sottoscrivere il capitale; b) non è stato realizzato un comportamento concludente idoneo a far presumere l'esistenza di una simile volontà.

#### a) La mancanza di dichiarazioni di volontà

A prescindere dall'idoneità del mezzo utilizzato, i messaggi whatsapp riferiti – integranti, in tesi, la dichiarazione di sottoscrizione da parte di B■■■■ S■■■ S.r.l. - non presentano un contenuto negoziale, costituendo essi oggetto di una richiesta informale di informazioni sulle modalità di sottoscrizione ed esecuzione dell'aumento di capitale (“se è necessario che il legale rappresentante di B■■■■ S■■■ S.r.l. sottoscriva la delibera di aumento, se la liberazione può essere effettuata mediante bonifico”).

Pur essendo dirimente il rilievo svolto, si osserva comunque che i messaggi in questione sono stati indirizzati all'utenza personale di P■■■■ G■■■■, legale rappresentante di A■■■■ S.r.l., da parte di M■■■■ R■■■, socio e non legale rappresentante dell'odierna attrice. Deve quindi ritenersi che essi provengano da soggetto di per sé incapace di manifestare la volontà dell'ente. Inoltre, non risulta che M■■■■ R■■■ abbia in alcun modo effettuato espressamente la spendita del nome della socia B■■■■ S■■■ S.r.l. - ciò che assorbe ogni considerazione in ordine all'invocata operatività della ratifica dell'operato del *falsus procurator*.

Identici esiti interpretativi valgono anche con riferimento alla riferita volontà di sottoscrivere l'aumento, in tesi manifestata da B■■■■ S■■■ S.r.l già nel corso di una riunione svoltasi tra i soci nell'aprile del 2021, ossia in un momento anteriore all'approvazione della delibera di aumento del luglio 2021.

Astrattamente, la tesi attorea trova fondamento in quell'orientamento giurisprudenziale, formulato con riferimento alle s.p.a. ma applicabile anche alle s.r.l., di cui è espressione Cass. civ., Sez. I, 14/04/2006, n. 8876, secondo cui “Nelle società per azioni, il socio può validamente obbligarsi nei confronti della società a sottoscrivere un determinato aumento di capitale prima che lo stesso sia formalmente deliberato dall'assemblea, dovendosi ritenere siffatto obbligo, in assenza di diverse pattuizioni, subordinato alla condizione sospensiva che la deliberazione di aumento del capitale intervenga nel termine stabilito o in quello desumibile dalle circostanze”.

Ricondotto l'aumento del capitale sociale a uno scambio negoziale di proposta di contratto di sottoscrizione da parte della società e accettazione da parte dei soci sottoscrittori, deve ritenersi ammissibile



l'eventualità che la sottoscrizione dell'aumento da parte del socio preceda la decisione societaria di aumentare il capitale sociale, assumendo in tal caso la prima il valore il valore di proposta (rispetto alla quale, correlativamente, la delibera assembleare si atteggia in termini di accettazione idonea a perfezionare la fattispecie).

Nella presente vicenda, a ben vedere, non ricorre alcuna assunzione preventiva dell'impegno della socia di sottoscrivere l'aumento di capitale in quell'occasione programmato, ma non ancora formalmente deliberato dalla società, dal momento che, anche in questo caso, difetta una dichiarazione di contenuto negoziale sufficientemente chiara e precisa, imputabile alla società.

Infatti, la riunione riferita – confermata in sede di istruttoria orale – deve essere considerata un incontro meramente informale (non preceduto, per quanto consta, da formale convocazione d'assemblea) tra A■■■■ L■■■■, P■■■■ G■■■■ S.r.l. e M■■■■ R■■■■; il contenuto della discussione tenutasi tra i soggetti presenti non è poi stato recepito in un verbale assembleare, ma soltanto riportato “su un foglio stampato in hotel”, non presente in atti. Anche in quell'occasione, la socia B■■■■ S■■■■ S.r.l. era formalmente assente (non risulta che il socio dell'odierna attrice, M■■■■ R■■■■, fosse assistito da procura) - ciò che di per sé preclude la possibilità, per la socia di A■■■■ S.r.l., di assumere impegni negoziali. Al più, deve ritenersi che le intese raggiunte in quella sede, quand'anche corrispondenti a quanto emerso in sede testimoniale e di interrogatorio formale, avessero un contenuto meramente programmatico, volto cioè a stabilire i contenuti della futura delibera di aumento del capitale, approvata poi da L■■■■ e P■■■■ S.r.l. il 27.7.2021.

Resta da valutare se entro il termine dell'1.9.2021 previsto per la sottoscrizione, l'attrice abbia tenuto un comportamento concludente, astrattamente idoneo a far presumere l'esistenza di una chiara e tempestiva volontà dell'ente di procedere alla sottoscrizione.

#### Sulla mancanza di comportamenti concludenti

Sul punto rileva il collegio che nel termine in parola l'odierna attrice non ha effettuato alcun versamento per l'aumento di capitale deliberato, nemmeno parziale, atteso che: a) il bonifico riferito è stato soltanto annunciato in via interlocutoria da M■■■■ R■■■■ a P■■■■ G■■■■, e comunque mai eseguito; b) la (tentata) consegna dell'assegno è stata effettuata soltanto in data successiva alla scadenza del termine previsto per la sottoscrizione, ancorché a causa della precedente indisponibilità del legale rappresentante di A■■■■ S.r.l., e dunque tardivamente. Avendo la delibera assembleare previsto che la sottoscrizione dovesse avvenire entro il termine dell'1.9.2021, tale termine deve essere reputato perentorio, salvo diversa indicazione da parte dell'assemblea.



Sulle domande di accertamento dell'inefficacia della sottoscrizione e dell'esecuzione da parte degli altri soci

Con riferimento alle ulteriori domande proposte dall'attrice, finalizzate "all'accertamento dell'inefficacia o illegittimità della sottoscrizione dell'aumento di capitale e della relativa esecuzione", sia per la quota di loro spettanza che per la quota inoptata, si osserva che il socio non è legittimato a far valere le censure in questione, dal momento che egli è terzo estraneo rispetto al rapporto negoziale concluso tra la società e il singolo sottoscrittore.

In ogni caso, nel merito si osserva che, diversamente da quanto sostenuto da B■■■■ S■■■■ S.r.l., non sussiste alcuna alterità soggettiva tra il socio-persona fisica e il medesimo socio-imprenditore individuale, talché non può essere ritenuta invalida la sottoscrizione effettuata da A■■■■ L■■■■ con dichiarazione contenente il riferimento alla sua qualifica imprenditoriale.

Del pari, non è invalida la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di P■■■■ G■■■■ S.r.l. in ragione del fatto che il versamento sia avvenuto con assegno proveniente da un terzo (G■■■■), dal momento che: a) il versamento attiene alla fase logicamente successiva dell'esecuzione della sottoscrizione dell'aumento di capitale; b) è ammissibile anche il pagamento effettuato da un terzo.

Dovendosi poi ritenere, per le ragioni già esplicitate, che la quota spettante a B■■■■ S■■■■ S.r.l. sia rimasta inoptata alla data dell'1.9.2021, deve concludersi che non sia invalida nemmeno la relativa sottoscrizione effettuata dagli altri soci.

#### Sulle spese

Le circostanze allegare dall'attrice rilevano sul piano – formalmente estraneo all'oggetto di questo giudizio, ma suscettibile di incidere in questa sede in punto di regolamentazione delle spese - della responsabilità precontrattuale di A■■■■ S.r.l., in concorso con L■■■■ e P■■■■ G■■■■ S.r.l.

Al netto dell'inerzia del legale rappresentante di B■■■■ S■■■■ S.r.l. nel manifestare tempestivamente una chiara volontà di sottoscrizione – inerzia giustificata solo parzialmente sulla base del riferito stato transeunte di malattia in costanza dei termini per la sottoscrizione - osserva innanzitutto il tribunale che tra l'odierna attrice ed A■■■■ S.r.l. sussistevano trattative in stato avanzato per la sottoscrizione dell'aumento da parte della socia; il legale rappresentante di A■■■■ S.r.l., P■■■■ G■■■■, pur essendo a conoscenza dell'interesse altrui alla sottoscrizione, non ha agevolato l'esercizio tempestivo del diritto di opzione da parte della socia, concedendo la propria disponibilità ad un incontro soltanto in data successiva alla scadenza del termine; in quell'occasione, dopo aver rifiutato la liberazione del capitale da parte di B■■■■ S■■■■ S.r.l. "perché così consigliato dai commercialisti", non ha svolto alcuna interlocuzione a tutela dell'interesse dell'odierna attrice con gli altri soci in ordine alla possibilità di rimettere la socia in termini e poco dopo ha offerto la quota inoptata ad A■■■■ L■■■■ e a P■■■■ G■■■■ S.r.l. (società, quest'ultima, di cui lo stesso G■■■■ era legale rappresentante).



Sulla base dei rilievi appena svolti, reputa il collegio che sussistano valide ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

**PQM**

Il tribunale, definitivamente pronunciando,  
rigetta le domande attoree;  
compensa per intero le spese tra le parti.

Brescia, 16.12.2024

Il giudice est.  
dott. Davide Scaffidi

Il presidente  
dott. Raffaele Del Porto

